

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1199

DEL 14/03/2012

Oggetto: **PSR 2007-2013 - Misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole - Progetti individuali - seconda sottofase . Rigetto ricorso gerarchico Ditta Serra Maria Immacolata (P.I.: 00648850956).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando PSR 2007-2013, Reg. n. 1698/2005 - Mis. 121 "Ammodernamento delle aziende agricole";
- PREMESSO** che in data 30/09/2009 la ditta Serra Maria Immacolata ha presentato richiesta di finanziamento a valere sulla misura in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione n. 5416 del 18/11/2009 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, veniva approvata la Graduatoria unica regionale delle domande a valere sulla misura 121 - seconda sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1199

DEL 14/03/2012

L'istanza della ditta Serra si collocava nella posizione n. 131 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

PREMESSO che il 01/02/2010 la Ditta ha presentato il progetto di dettaglio della pratica a integrazione della domanda;

PREMESSO che, con nota n° 8863 del 13/07/2010, il Servizio Territoriale dell'Oristanese ha chiesto alla Ditta un'integrazione documentale, tra cui le bollette del fornitore di energia elettrica relative ad un anno solare, da produrre entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;

PREMESSO che con nota del 28/06/2010, pervenuta al Servizio Territoriale il 12/07/2010, la Ditta ha presentato parte della documentazione mancante. Il completamento della documentazione è avvenuto il 29/07/2010;

PREMESSO che la Ditta ha previsto in progetto l'installazione di un impianto fotovoltaico di 10 Kw. L'Ufficio istruttore, a seguito di verifica dei consumi di energia elettrica dalle bollette Enel, ha riscontrato un sovradimensionamento rispetto al fabbisogno aziendale. Infatti, dall'esame dei dati delle bollette risultava un consumo medio annuo di Kw 3.216 il quale, diviso per il rendimento di un pannello fotovoltaico pari a circa Kwh 1.400, dà un fabbisogno di circa 2,43 Kw. Tale valore era notevolmente al di sotto dei 10 Kw richiesti. Poiché il progetto risultava di importo inferiore all'80% dell'importo indicato in domanda, non poteva essere ammesso a finanziamento;

PREMESSO che, per le motivazioni di cui sopra, con nota n° 13930 del 08/10/2010, il Servizio Territoriale ha comunicato alla Ditta il preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento. La Ditta veniva informata della facoltà di presentare osservazioni contrarie ed eventualmente documenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi della L.241/1990, art. 10 bis;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1199

DEL 14/03/2012

PREMESSO che la Ditta non ha riscontrato il suddetto preavviso. Pertanto, con nota n° 16743 del 26/10/2010, il Servizio Territoriale le ha comunicato il provvedimento di rigetto dell'istanza di finanziamento, per le motivazioni di cui al preavviso;

VISTO il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di cui sopra, presentato il 10/11/2010, nel quale la Ditta rappresenta che il consumo medio annuo di energia elettrica da rete Enel, stimato in Kw 3.216 in sede di istruttoria non può essere considerato corrispondente al fabbisogno energetico aziendale, poiché in realtà è notevolmente più elevato. La Ditta fa presente che a causa della crisi del prezzo del latte ha dovuto contrarre drasticamente i consumi di energia elettrica in relazione all'uso della mungitrice meccanica, delle elettropompe e dell'illuminazione artificiale, e al fine di ristabilire un normale impiego delle utenze elettriche ha inserito nel progetto l'impianto fotovoltaico di 10 Kwp, per un fabbisogno aziendale di Kwh 14463. Inoltre, la Ditta indica in dettaglio i consumi energetici aziendali in una situazione di ordinarietà;

VISTO il paragrafo 7 del bando recante "*Tipologia degli investimenti ammissibili*", il quale dispone che sono ammissibili gli *investimenti per risparmi energetici e gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, commisurati ai fabbisogni energetici dell'azienda*;

VISTO il paragrafo 13 del bando, punto e) "*istruttoria, approvazione e finanziamento del progetto*" il quale dispone che nel caso in cui in sede istruttoria si riscontrino variazioni del progetto rispetto alla domanda, esso sarà ammesso solo se le opere sono coerenti con i fabbisogni di intervento/obiettivi operativi individuati, e se l'importo del progetto non sia inferiore all'80% dell'importo indicato in domanda;

VISTA la circolare del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, prot. n° 13304 del 15/12/2009, la quale dispone che il tecnico chiamato a valutare

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1199

DEL 14/03/2012

l'ammissibilità dell'investimento, in sede istruttoria, deve attenersi al principio del soddisfacimento dei normali fabbisogni energetici aziendali. Tale valutazione deve essere eseguita ricorrendo ai dati di consumo energetico riportati nelle bollette del fornitore dell'energia elettrica, relativa ad uno o più anni di riferimento al fine di determinare un valore di consumo rappresentativo medio, incrementato dei consumi aggiuntivi derivanti dai nuovi investimenti previsti in progetto;

CONSIDERATO che la Ditta non si è avvalsa della facoltà di partecipare al procedimento in sede di preavviso di rigetto;

CONSIDERATO che i consumi energetici indicati nel ricorso non sono riscontrabili e suffragati da una puntuale documentazione;

CONSIDERATO che la Ditta non sta incrementando i propri consumi energetici a causa di nuovi investimenti previsti in progetto;

RITENUTE per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni del ricorso;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 1409 del 24/02/2012;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Serra Maria Immacolata (P.I.: 00648850956);

ART.2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1199

DEL 14/03/2012

oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART.3

di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato